

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
COMASTRI (PCI) 3
VENTURI (DC), relatore alla Commissione .. 2

«Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli» (1072), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 3, 8,
9 e *passim*

BRUGGER (Misto-SVP) Pag. 4, 8, 9 e *passim*
CARMENO (PCI) 11, 12, 13
CASCIA (PCI) 10
DE TOFFOL (PCI) 5, 8, 9 e *passim*
MELANDRI (DC) 5, 9, 10 e *passim*
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste 12, 13, 15
SAPORITO (DC) 6, 8, 10 e *passim*

«Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi» (1140), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 15, 16, 17
COMASTRI (PCI) 16
DI NICOLA (PSI), relatore alla Commissione 15
MELANDRI (DC) 16
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste 17

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo**» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione e Fimognari; «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Comastri, Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabbata.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire in quanto la 1^a Commissione del Senato ha espresso un parere di questo tipo: «La Commissione, esaminato il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, ribadisce quanto rilevato nel parere espresso in data 16 ottobre 1984 sul disegno di legge n. 888, e cioè che la materia in oggetto dovrebbe essere opportunamente regolata da atti normativi non legislativi; è infatti sconsigliabile l'adozione di una disciplina dotata di forza di legge, laddove lo strumento regolamentare presenta, per evenienze future, un maggior grado di flessibilità. Invita pertanto la Commissione di merito a riformulare il testo nei termini testè precisati».

Io mi permetto, onorevoli colleghi, di esprimere un avviso completamente diverso. La legge-quadro è stata da tutti (dalle Regioni stesse, dagli specialisti del settore nei convegni e via dicendo) invocata per raggiungere l'obiettivo della tutela della specie minacciata da progressiva estinzione, con una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale.

Questo è lo scopo della legge-quadro che noi vorremmo varare.

La *ratio legis* consiste proprio nella indicazione delle prescrizioni suggerite dagli scienziati per quanto concerne le modalità di raccolta e il calendario per la raccolta, soprattutto. Se non possiamo dare tali indicazioni, cade lo scopo che ci prefiggiamo.

Io propongo quindi di chiedere alla 1^a Commissione di rivedere il parere espresso, rinviando ed altra seduta l'esame nel merito della bozza elaborata dalla Sottocommissione.

COMASTRI. Desidero intervenire molto brevemente per dire che noi condividiamo quanto è stato espresso poc'anzi dal senatore Venturi, facendo anche alcune considerazioni. Innanzi tutto, esiste già una legge che regola questo tipo di attività e la necessità di rivedere questa legge deriva dal fatto che sono mutate alcune cose dal 1970 ad oggi.

Brevemente e sommariamente si può dire che c'è l'istituto regionale, che nel 1970 non c'era, e poi che sono state introdotte delle modificazioni tecnologiche che permettono la coltivazione di questo prodotto (cosa che prima non esisteva o, perlomeno, era soltanto a livello sperimentale). Quindi noi riteniamo che sia indispensabile affrontare con legge questo argomento, anche perchè si va ad intaccare argomenti di codice civile che necessariamente devono essere regolati da legge e non possono essere regolati con una norma molto generica.

Pertanto condividiamo quanto espresso dal senatore Venturi e riteniamo che il parere della 1^a Commissione debba essere rivisto dalla stessa, alla luce delle cose che sono state dette.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta. Do incarico al senatore Venturi di contattare l'estensore del parere della 1^a Commissione al fine di ulteriori chiarimenti.

«Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli» (1072), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli», d'iniziativa dei deputati Lobianco, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Citaristi, Cristofori, Contu Ferrari Sivestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, l'articolo unico del disegno di legge n. 1072, che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa all'unanimità, risolve finalmente quel lungo contenzioso cui ha dato luogo una restrittiva e non più sostenibile interpretazione dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, contenente norme per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti agricoli da parte di agricoltori produttori diretti.

In detto articolo 4 si prevede come è noto, la possibilità, per i produttori agricoli, di vendere direttamente i prodotti del proprio fondo in base all'autorizzazione del sindaco, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e di sanità.

Tale vendita diretta favorisce il contatto immediato tra produttore e consumatore, con l'eliminazione della fase di intermediazione che spesso è una forma non necessaria e parassitaria.

L'articolo predetto stabilisce che nell'autorizzazione si indichino, oltre ai prodotti e ai luoghi di vendita, anche i giorni di fiera e di mercato per i quali la vendita è autorizzata.

Tale azione è stata interpretata, come del resto è noto, in forma restrittiva, sicchè le autorizzazioni sono state piuttosto limitate.

Altro problema è quello della vendita al dettaglio di carni macellate, sul quale si è avuta una costante giurisprudenza nel senso che la macellazione e conservazione dei prodotti ottenuti nei propri fondi, per allevamento, non snaturano in attività di tipo commerciale l'attività agricola produttiva che rimane tale, anche in base all'articolo 2135 del codice civile.

Per quanto attiene al tipo di vendita ambulante, si pone il problema della validità territoriale dell'autorizzazione stessa; il testo dell'articolo unico al nostro esame, come dicevo, approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha inteso risolvere chiaramente questo problema.

Si prevede infatti, con questo disegno di legge, quanto segue:

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti ed i luoghi della vendita nonché il periodo in cui il richiedente intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonché i prodotti ittici allevati in acque interne.

Nel caso in cui i produttori agricoli intendono effettuare la vendita in forma ambulante devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 3 al sindaco del comune dove si trovano il fondo o i fondi di produzione ed in tal caso l'autorizzazione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e successive modificazioni».

Ritengo che si tratti di un provvedimento necessario al fine di dirimere molte vertenze e mettere chiarezza in questo settore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUGGER. Vorrei fare solo una domanda. Il disegno di legge prevede all'inizio un termine di 15 giorni; ebbene, cosa avviene se il sindaco non rilascia entro tale termine l'autorizzazione di vendita al pubblico dei prodotti agricoli? Si tratta di silenzio-assenso o di rifiuto dell'autorizzazione? Ritengo che sia molto importante chiarire questo punto.

Siamo in seconda lettura, ma penso che il significato del termine di 15 giorni dovrebbe essere meglio chiarito. Si deve stabilire se si tratta di un termine perentorio, alla scadenza del quale si intende concessa l'autorizzazione per silenzio-assenso, o, al contrario, se alla sua scadenza tale autorizzazione si intende rifiutata.

DE TOFFOL. Signor Presidente, credo che le finalità e gli obiettivi del disegno di legge oggetto della discussione siano da condividere, cioè mi pare che sia utile e opportuno creare le condizioni affinché il massimo possibile del valore aggiunto rimanga ai produttori agricoli. Penso che un modo perchè si raggiunga tale risultato - anche se non si tratta del solo - possa essere quello previsto dal provvedimento al nostro esame.

Le vendite dirette rientrano in questo ambito e la legge n. 59 del 1963 stabilisce le norme per la vendita dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori. Ritengo che sia giusto superare un limite che esisteva nella legge citata e che di fatto impediva la commercializzazione delle carni macellate. Pertanto mi pare che da questo punto di vista il disegno di legge n. 1072 corrisponda ad una esigenza oggettiva e in linea di massima ritengo che questa sia la strada da percorrere.

Tuttavia credo che forse sarebbe opportuno approfondire maggiormente l'esame del terzo comma dell'articolo unico che modifica l'articolo 4 della legge n. 59 del 1963. Occorre infatti capire nel concreto che cosa significa la vendita ambulante delle carni macellate e occuparsi dei problemi che ciò può comportare. Una cosa è vendere le carni macellate nell'ambito della propria azienda rispettando le norme sanitarie e l'autorizzazione della autorità competente, una cosa è estendere a tutto il territorio nazionale una norma che autorizza la vendita ambulante delle carni macellate. Si tratta di uno spunto di riflessione che non pretende alcuna risposta in questo momento. Si tratterà poi di riflettere sul significato di questa estensione.

Vorrei poi porre all'attenzione dei colleghi la questione della competenza: dovrebbe essere della nostra Commissione; tuttavia si tratta anche di attività commerciali e quindi la competenza potrebbe essere della 10^a Commissione, in quanto tutto il commercio rientra in una normativa ben definita e precisa. Credo comunque che sarebbe opportuno, prima di decidere, avere il parere della 10^a Commissione perchè ne dobbiamo tener conto per non trovarci poi con opinioni discordi e con il rischio di compiere scelte che potrebbero far slittare l'approvazione di questo disegno di legge portandolo all'esame dell'Aula. Infatti noi riteniamo che questo provvedimento debba essere mantenuto in sede deliberante per rispondere ad un'esigenza oggettiva e per evitare di trovarci in situazioni difficili determinate dalla fretta.

MELANDRI. Vorrei innanzi tutto osservare, signor Presidente, come fino ad ora certamente la legge n. 59 del 1963 non abbia funzionato come ci si aspettava. Infatti le licenze concesse sono state molto poche e l'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli si è esplicata in un numero di casi piuttosto limitati. Pertanto ritengo positivo che si cerchi di chiarire una serie di problemi e credo che dobbiamo proseguire in questa direzione.

Inoltre quando si parla di vendita diretta di carni macellate mi domando se si tratta di tutti i tipi di carne macellata. Quale è quella azienda che in questo momento è in grado, per esempio, di vendere direttamente carni bovine macellate? Se si tratta di tutti i tipi di cooperative di produttori agricoli non sorge alcuna questione, ma nel caso in cui si tratti di produttori singoli questo tipo di vendita mi sembra

molto improbabile e perfino rischioso, perchè prenderemmo una strada che non sappiamo fino a che punto possa essere seguita. Certamente la carne ovina, suina, il pollame rientrano nella normalità della gestione di una azienda singola, ma quando si tratta di capi grossi, di attività di macellazione più complesse che richiedono particolari attrezzature, allora si potrebbe facilmente delineare degli abusi.

Occorre pertanto chiarire il significato della normativa al nostro esame. Il disegno di legge poi autorizza automaticamente la vendita - e qui interviene l'obiezione del collega Brugger - con il silenzio-assenso? La legislazione italiana a proposito del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto è divenuta alquanto controversa, ma mi sembra che la dottrina dominante sia ancora orientata verso l'interpretazione come silenzio-rigetto. Almeno credo che, nella maggior parte dei casi, l'autorità che è chiamata a dover concedere una determinata licenza sia tutelata dal silenzio-rifiuto, anzichè dal silenzio-assenso, come avviene in taluni casi.

Quindi occorre che questa ulteriore riflessione su questo strumento di legge avvenga con alcuni chiarimenti che dovrebbero venire da parte dei proponenti, del relatore e del Governo e che sarebbero opportuni. Aggiungo, associandomi al parere espresso dal senatore De Toffol, che è necessario il parere della 10^a Commissione perchè questa attività, specie se estesa anche a capi grossi, finirebbe per essere attività commerciale vera e propria. Si tratta quindi di una questione che si dovrà verificare alla luce di particolari cautele, tenute conto del tipo di attività che si andrebbe ad esplicare.

SAPORITO. Innanzi tutto chiedo scusa della mia presenza, non facendo parte di questa Commissione, ma sostituisco il collega Ferrara Nicola.

Sono stati posti alcuni problemi, direi, di metodo, da parte del collega De Toffol e, adesso, del collega Melandri. Sono problemi che forse fuoriescono dalla competenza di questa Commissione e, comunque, sono tutti problemi che sono stati già risolti dall'altro ramo del Parlamento, come sa chi ha letto la discussione.

Il primo di essi è il problema della competenza di questa Commissione rispetto alla Commissione industria. Io non credo che spetti ad una Commissione destinataria di un provvedimento sollevare problemi di competenza: lo facciano altri che ritengono di essere competenti! L'assegnazione alla Commissione avviene secondo le norme del nostro Regolamento e il criterio di fondo è quello per materia; la Commissione agricoltura, per materia, è competente in questo settore e quindi, praticamente, correttamente, la Presidenza del Senato ha assegnato a questa Commissione l'esame del provvedimento.

Se altre Commissioni pretendono di avere competenza in questa materia sollevino il problema: una volta sollevato, eventualmente questa Commissione potrà dare anche il suo parere, facendo presente essenzialmente che la Commissione stessa difende le sue competenze.

Sul problema del silenzio-assenso di 15 giorni, a me sembra di dover interpretare il primo comma dell'articolo unico come non innovatore rispetto alla problematica generale dei rapporti tra autorità amministrativa, che deve rilanciare una concessione, e la norma qui contenuta; cioè non s'intende innovare tutta la tematica dei rapporti fra

cittadini che chiedono la concessione e la pubblica amministrazione, perchè questa è materia che va vista in un contesto più ampio e più generale: addirittura se ne è parlato nella Commissione Bozzi, di rapporti fra cittadino e Stato, in ordine al silenzio-assenso, al silenzio-rifiuto e quindi al come intendere la correttezza di questi rapporti. Quindi mi sembrerebbe insufficiente questo provvedimento per porre un tema che è di una delicatezza unica e che certamente va al di là del settore che noi stiamo trattando, quindi dello specifico argomento che stiamo trattando.

D'altro parte (lo dico in particolare al collega Brugger e al collega Melandri) non credo che si possa risolvere un tema così delicato in una maniera surrettizia, cioè introducendo un nuovo principio in un disegno di legge che non tratta organicamente tutta la materia.

Per quanto riguarda lo spirito di questo disegno di legge, tutti i Gruppi alla Camera hanno dato il loro assenso, tanto è vero che il comitato ristretto ha potuto offrire un testo che addirittura è stato concordato in sede deliberante: in presenza di mancata realizzazione, in pratica, di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali in questo settore, con questo disegno di legge si intende fare questo adeguamento che è ritenuto (anche dal Gruppo comunista, mi pare) essenziale, in presenza di una pratica che non ha tenuto conto dello spirito della legge n. 59.

È quindi sotto questo profilo che noi dobbiamo vedere questo provvedimento; il provvedimento al nostro esame non fa altro, nelle sue disposizioni, che dare contenuto a un orientamento giurisprudenziale prevalente, anzi, direi, addirittura unanime. Tale orientamento è che le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 59 dovessero essere intese non in senso restrittivo, ma in senso allargato e che si dovesse concedere agli allevatori singoli o associati la possibilità di vendita diretta di tutti i prodotti della terra e dell'allevamento senza restrizioni, così come il diritto positivo la offre anche per quanto riguarda il problema delle carni; il diritto positivo in questa materia offre anche a noi di questa Commissione l'interpretazione di cosa si intenda come continuità dell'attività del coltivatore diretto.

Quindi mi sembra che noi, nell'esaminare questo provvedimento, non dobbiamo gravarlo di interpretazioni di problemi che non attengono al provvedimento stesso, perchè tali problemi potranno ben essere oggetto di attenzione e di discussione in un'altra sede e, comunque, quando si tratterà di una riforma organica della materia, ma non nella sede di questo provvedimento che ha un valore limitato, cioè quello, ripeto, di dare attuazione ad una giurisprudenza unanime o prevalente.

Se visto sotto questo punto di vista più limitato, l'approccio a questo provvedimento sarà più semplice e tutte le tematiche di principio, pure importanti, che sono state sollevate potranno essere considerate come corollario, ma non potranno (come, a mio giudizio, non dovranno) impedire l'esame del provvedimento, anche nella sede legislativa (dico questo perchè mi è parso di capire dal collega De Toffol che se non ci saranno chiarimenti sufficienti sui problemi che sono stati sollevati si potrebbe non fare la deliberante e rimettere il provvedimento all'Aula).

Ora, io vorrei pregare il collega De Toffol e gli altri colleghi, tenendo conto della limitatezza del provvedimento al nostro esame, di procedere con questo spirito al suo esame pur con tutte le riflessioni che vogliamo fare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Saporito che, in gran parte, ha risposto alle obiezioni sollevate.

Io mi permetterei di aggiungere solo una piccola cosa. In fatto di macellazione qualche collega ha sollevato questioni circa l'idoneità delle attrezzature: io vi posso assicurare, per esperienza personale, che non sono molti, ma alcuni allevatori hanno la loro attrezzatura e macellano i capi bovini giunti a maturazione che abbiano un peso all'incirca di 5, 6 o anche 6 quintali e mezzo. Anche circa la preoccupazione che siano rispettate alcune norme, faccio presente che questo articolo unico fa richiamo alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

DE TOFFOL. Io sostengo che tutto dipende dal sentire i problemi. Mi permetto di dire questo in quanto sono uno che opera da molto tempo nel mondo agricolo: queste questioni le sento fino in fondo. Alcune esigenze sono oggettive: se noi pensiamo per un attimo a quanto poco valore aggiunto rimane al coltivatore, comprendiamo perfettamente lo spirito di questo disegno di legge e non solleviamo obiezioni di principio per procedere in questa discussione.

Proprio la sensibilità che noi sentiamo in questa questione ci porta ad evitare contrapposizioni o elementi conflittuali che, anziché accelerare i tempi, corrono il rischio di ritardarli: questa è la mia preoccupazione.

Quando ho sollevato il problema della competenza o dell'esigenza di avere il parere della 10^a Commissione l'ho fatto perchè di fronte a un parere negativo possiamo anche insistere sulla nostra posizione, ma si aprirebbe una diatriba per cui, invece di accelerare l'*iter* di questo disegno di legge, lo ritarderemmo. Pertanto non ho prospettato l'ipotesi di una nostra obiezione al mantenimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante: ho fatto esattamente l'opposto.

Invece la preoccupazione - che poi valuteremo e verificheremo nel merito - era di natura oggettiva perchè bisognerà valutare appieno i risvolti di questa estensione della vendita diretta dei prodotti agricoli sia dal punto di vista dell'attuazione della legge sia dal punto di vista delle problematiche che si vengono ad affrontare nel complesso del settore commerciale. È per tali motivi che ritengo importante il parere della 10^a Commissione, in modo che si possa trovare un meccanismo che salvaguardi il principio, sul quale - ripeto - siamo d'accordo (tant'è che alla Camera il nostro Gruppo ha votato a favore di questo disegno di legge e quindi non abbiamo posizioni pregiudiziali), e nello stesso tempo permetta di gestire in maniera appropriata il settore di cui ci stiamo occupando.

BRUGGER. Devo continuare con l'argomentazione seguita dal collega De Toffol. Esprimo le mie perplessità circa la richiesta del parere della 10^a Commissione e ne voglio spiegare il motivo.

Così come noi cerchiamo di salvaguardare al massimo gli interessi dell'agricoltura, l'altra Commissione probabilmente cercherà di salvaguardare gli interessi del commercio. Però, se capisco bene, questo disegno di legge rappresenta un provvedimento di concorrenza al normale commercio, perchè il produttore vende a prezzi certamente inferiori prodotti i quali vengono normalmente commerciati per le solite vie. Ebbene, in tutto ciò vedo una sana concorrenza con il commercio e vedo anche nel provvedimento un favore al consumatore perchè si viene a ridurre il margine tra prezzo al produttore e prezzo al consumatore che, invece, in genere è determinato dal commerciante a suo vantaggio.

DE TOFFOL. La 10^a Commissione comunque deve esprimere un parere. Si tratta solo di stabilire se vogliamo decidere l'approvazione del disegno di legge prima che tale parere arrivi o dopo.

BRUGGER. Direi di decidere prima perchè potrebbe determinarsi una frizione tra le due Commissioni.

Per quanto riguarda poi il commercio delle carni macellate, credo che siano pochissimi i casi in cui il produttore singolarmente si reca al mercato con carni bovine. Infatti in genere manca l'attrezzatura per macellare capi grossi e, se c'è, c'è anche la clausola che il Presidente ha già rilevato, della correttezza in materia di igiene e sanità.

Non condivido pertanto la preoccupazione del collega Melandri, in quanto ritengo che siano molto eccezionali i casi in cui l'allevatore di bovini vada direttamente al mercato con il suo prodotto di carni fresche, mentre tale disegno di legge potrebbe aiutare il commercio degli ovini, dei suini e del pollame.

Concludo affermando che ritengo opportuno andare avanti con l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 1072, senza creare ulteriori intralci, visto che anche alla Camera è stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricordo che, a norma di Regolamento, decorsi i previsti quindici giorni senza che la Commissione consultata faccia conoscere il proprio parere, si deve intendere che essa non intende esprimerne alcuno.

MELANDRI. Vorrei in definitiva sapere se quello previsto dal disegno di legge al nostro esame è silenzio-assenso o silenzio-rigetto. Infatti quello che è stato detto fino ad ora non chiarisce assolutamente questo punto e rinvia a quello che sarà poi il contenzioso che deriverà da tale norma.

Inoltre ribadisco la mia opinione per cui il produttore associato ha certamente la possibilità di vendere ogni tipo di carne macellata, al contrario di quanto accade per il produttore singolo, anche se il Presidente ci ha detto che ci sono dei casi in cui ciò può avvenire. La salvaguardia delle norme igieniche è certamente un dato importante, ma mi pare che non aggiunga nulla al fatto che un produttore singolo non sia in grado di commerciare carne di capi grossi.

Comunque l'interrogativo principale è il seguente: in definitiva dopo 15 giorni, in caso di mancata risposta da parte del comune, il produttore può vendere la carne macellata o no?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che a questa domanda abbia già risposto il senatore Saporito, il quale ha detto che in base alle disposizioni generali vigenti in materia di diritto amministrativo si tratterebbe di silenzio-rigetto.

MELANDRI. Mi permetto di dire che 15 giorni sono pochi per un silenzio-rigetto. Infatti se in 15 giorni il comune deve decidere (perchè se non decide non concede l'autorizzazione alla vendita diretta), penso che i rifiuti saranno più di uno. Se invece la mancata risposta entro 15 giorni è da interpretare come silenzio-assenso, allora è un altro discorso, la questione è completamente diversa.

CASCIA. Sono d'accordo con il collega Melandri. Chiarito che il silenzio è da intendersi come silenzio-rifiuto, ritengo che 15 giorni siano pochi specie nei comuni più popolati. Infatti nel momento in cui il sindaco deve concedere un'autorizzazione, occorre procedere ad accertamenti soprattutto di natura igienico-sanitaria e non credo che questi possano essere compiuti in 15 giorni. È per questi motivi che tale norma rischia di creare un contenzioso pericoloso.

Adesso non so come possa essere risolto questo problema, però è preferibile una norma corretta e quindi anche un lasso di tempo maggiore per approvarla, piuttosto che una norma ambigua o pericolosa che poi determini rischi e anche danni.

Io concludo esprimendo, sulla base della mia esperienza (mi sia permesso di farlo) di sindaco di una non grossa città, la mia preoccupazione per questa norma, perchè il lasso di tempo, nel momento in cui ammettiamo che il silenzio sia un silenzio-rifiuto, è troppo breve: esso dovrebbe almeno essere raddoppiato.

SAPORITO. Può darsi che io sia ignorante in questa materia, ma penso che il problema delle autorizzazioni comunali riguardi il problema più generale della definizione da dare alla mancata risposta, cioè se essa sia da intendere come un silenzio-assenso o come un silenzio-rifiuto. Io non credo che per ogni istituto di autorizzazione o di concessione si possa o si debba dire nella legislazione, cioè nel disegno di legge di cui si tratta, che una mancata risposta vada intesa come silenzio-assenso o come silenzio-rifiuto: così, nel caso di questo provvedimento, per quanto riguarda la eventualità della mancata risposta sul rilascio dell'autorizzazione. Si tratta di un problema generale che noi stiamo trattando anche nella riforma del governo locale e, in particolare, a proposito dei nuovi compiti dei comuni.

Ripeto quello che ho detto prima: c'è una disposizione di carattere generale relativo a queste autorizzazioni comunali che non credo si possa innovare nella specifica norma; quindi non saprei neanche dare una risposta su cosa si intenda. Direi comunque che si intenda quello che attualmente è relativo alla non autorizzazione comunale. Si intende silenzio-assenso? Non credo, perchè laddove si è voluto derogare alla

disciplina generale per cui il silenzio si intende rifiuto, si è detto con leggi specifiche, particolari, per esempio in materia di edilizia; ma per il resto, per le autorizzazioni, per le concessioni, per i permessi comunali, valgono le normative di carattere generale.

Questo induce a fare un'altra osservazione. Se la normativa è di carattere generale e bisogna stimolare una decisione del comune per poter fare poi ricorso al giudice amministrativo, allora bisogna avere un termine breve: cioè i quindici giorni sono i più congrui rispetto a tempi lunghi, perchè qualora nei quindici giorni previsti da una legge l'autorizzazione non venga rilasciata, si avviano i meccanismi della messa in mora dell'amministrazione, per cui ci vogliono poi i termini per poter ricorrere avanti al TAR.

Allora, se l'interpretazione giusta è questa che io do, cioè che quella che io ho detto è la strada normale per la mancata autorizzazione da parte del comune, bisogna favorire i tempi brevi, vale a dire che i quindici giorni sono più congrui rispetto a tempi più lunghi, proprio per tutte queste procedure successive che consentono poi all'avente diritto di poter avere una decisione dell'autorità amministrativa (in questo caso il TAR e il Consiglio di Stato) che imponga all'amministrazione il rilascio dell'autorizzazione o dell'atto dovuto.

Per questo io mi permetto di parlare della congruità del termine di quindici giorni.

CARMENO. Desidero intervenire rapidissimamente, visto che ci sono perplessità che passano attraverso i vari Gruppi, per invitare ad una ulteriore riflessione nel senso di esperire un tentativo per vedere se possono trovarsi dei meccanismi che tendano a diradare le perplessità.

Per esempio, per quanto riguarda il termine dei 15 giorni, anche a me sembra che si tratti di un termine troppo tassativo: si potrebbe dire che entro quindici giorni l'amministrazione deve rilasciare l'autorizzazione e che, se non la rilascia, c'è una messa in mora da parte dell'interessato, sicchè dopo i successivi quindici giorni si intende automaticamente rilasciata.

Invece del meccanismo tassativo dei quindici giorni si dà un'ulteriore possibilità di dilazione, dopo di che scatta il tacito assenso.

Per quanto riguarda poi il secondo comma, anche qui a me sembra un po' generica l'affermazione che è possibile vendere di tutto, soprattutto se il secondo comma lo vediamo raccordato con il successivo terzo comma che autorizza la vendita ambulante. Dato che questi commi sono meccanicamente collegati, ciò vuol dire che si autorizza anche la vendita ambulante delle carni macellate e, al limite, anche quelle del vitello, del bue o... dell'elefante, se si allevassero elefanti nell'azienda.

Allora anche qui si potrebbe trovare il modo per dire che quando si tratta di carne di un certo tipo (per esempio, di bovini), sia che la macellazione venga fatta in modo associato sia che venga fatta da singoli, si devono avere anche le attrezzature idonee, il che significa le attrezzature per la macellazione in modo igienico, le attrezzature per la conservazione e via dicendo.

SAPORITO. C'è il richiamo alle norme in materia di igiene e sanità.

CARMENO. Questo lo ho capito, senatore Saporito, perchè ho sentito il suo intervento, ma questo richiamo mi sembra un pò evanescente, per così dire.

Dicevo, poi, che si tratta di vedere soprattutto il collegamento col terzo comma, perchè in esso si dice che è autorizzata la vendita ambulante su tutto il territorio nazionale. Quindi, per citare un caso limite, potremmo fare l'ipotesi di un coltivatore diretto, di un contadino che ammazzi il vitello, lo sezioni, se lo metta nel carretto e se ne vada a venderlo a Milano: facendo questa ipotesi esagero, però, stando al meccanismo della norma, questo sarebbe possibile.

Allora, io condivido le osservazioni che faceva il senatore Brugger, cioè che si tratta anche di una norma di concorrenza (in senso buono) che tutela il consumatore, però io vorrei che venisse organizzata in maniera tale da chiudere il varco a quelle perplessità, a quei dubbi, a quegli inconvenienti che, messa così, la norma effettivamente può creare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che in qualche modo sia stata avviata una discussione tendente un po' a debordare dalle questioni che questo disegno di legge intende risolvere, soprattutto in relazione ad alcune interpretazioni cui la legge n. 59 del 9 febbraio 1963 ha dato adito in sede di applicazione. Si tratta di un campo assai limitato che il disegno di legge intende definire e quindi mi sembrerebbe molto opportuno che questo si facesse sulla falsariga di quanto è già accaduto alla Camera dei deputati.

Infatti alla Camera dei deputati, dove il disegno di legge è stato approvato all'unanimità in sede legislativa dalla Commissione agricoltura, le questioni che qui sono state poste hanno già avuto una risposta.

Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su alcune questioni di fondo. Se è vero che noi parliamo sempre - da un po' di tempo a questa parte in particolare - della necessità di assegnare un ruolo all'agricoltura e di considerarla un elemento fondamentale dell'economia del paese, quando si esaminano provvedimenti che vanno in tale direzione, non dobbiamo poi contraddire le dichiarazioni di principio che facciamo a sostegno della agricoltura.

L'osservazione più ricorrente - ed è stata richiamata anche in questa sede - è che una delle ragioni della crisi del settore agricolo attiene al fatto che in genere il valore aggiunto non rimane all'agricoltore, ma è lucrato per altri passaggi da categorie diverse da quella dei produttori. Tutti quelli che hanno esperienza diretta delle questioni del settore agricolo, come i membri di questa Commissione, sanno che con la ulteriore specificazione di questo diritto tramite il disegno di legge in oggetto (esso era già stato riconosciuto nella legge del 1963) si tende a far sì che il passaggio, che in genere consente di lucrare il valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura a settori diversi da quello agricolo, dal momento della raccolta nei campi o della

produzione al momento della vendita sul mercato, venga eliminato, consentendo al produttore una integrazione del proprio reddito.

MELANDRI. Nessuno mette in discussione questo.

CARMENO. Su questo siamo tutti d'accordo; il problema è autorizzare la vendita ambulante delle carni macellate.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non parlerò molto, ma credo che, prima di arrivare alle conclusioni, occorra ricapitolare brevemente le ragioni che sostengono il disegno di legge n. 1072.

Attraverso questo provvedimento si salvaguarda innanzi tutto il reddito dei piccoli e medi produttori, perchè, proprio dall'estensione dell'attività dell'azienda familiare anche all'attività commerciale può derivare di un'integrazione del reddito. Inoltre di questa norma potranno avvantaggiarsi anche i consumatori, non solo perchè un certo prodotto verrà a costare di meno ma anche perchè qualitativamente sarà migliore di quello che viene conservato nei frigoriferi della grande produzione.

Poichè all'ordine del giorno della Commissione, poi, c'è anche il disegno di legge sull'agriturismo, vedremo che tale settore, senza la possibilità di vendita diretta dei prodotti agricoli, non potrebbe svilupparsi e incrementarsi appieno.

Quindi ritengo che il provvedimento non sia soltanto utile e giusto ai fini della tutela e dell'incremento del reddito dei produttori agricoli, ma espliciti anche una benefica influenza su altri settori che a questo sono direttamente collegati.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state sollevate (qui sono state riferite esperienze di sindaci, ma credo che più o meno ognuno di noi abbia ricoperto tale carica), ritengo che l'obiezione del senatore Brugger relativa al termine di 15 giorni sia fondata, non perchè 15 giorni sono pochi. Infatti un permesso può essere rilasciato anche in una giornata, salvo che non si tratti di carni per le quali occorre incaricare un esperto per la verifica dei requisiti di igiene e sanità. Su tale punto sono d'accordo con il senatore Saporito perchè il possesso dei requisiti igienico-sanitari è determinato dalla idoneità delle attrezzature e dei locali nei quali viene effettuata la macellazione.

Quello che invece ritengo importante al fine di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel rilascio delle autorizzazioni alla vendita diretta - una volta acquisito il principio che si tratta di un diritto del cittadino che deve essere tutelato con questo provvedimento - è che la mancata risposta entro 15 giorni deve essere considerata non silenzio-rifiuto ma silenzio-assenso, al limite accettando la proposta del senatore Carmeno per cui si potrebbe far scattare tale meccanismo dopo il periodo che va dal quindicesimo al trentesimo giorno. Si potrebbe dire che entro 15 giorni dalla domanda il sindaco concede l'autorizzazione e, ove questa non venga concessa entro tale termine, al trentesimo giorno si intende comunque concessa. Infatti è importante affermare nel disegno di legge che, trattandosi della tutela di un diritto, tale diritto non può essere lasciato alla discrezionalità di un

sindaco che altrimenti potrebbe tranquillamente far trascorrere il termine di 15 giorni senza rilasciare alcuna autorizzazione.

Per quanto concerne la competenza di altre Commissioni, mi pare che valga quanto è stato già detto. Sembrerebbe piuttosto curioso che sia una Commissione a limitare i propri poteri e a invocare funzioni e competenze di altre Commissioni. Intanto quello che ritengo importante è che oggi la Commissione agricoltura si avvii verso la conclusione positiva dell'esame del disegno di legge n. 1072; poi sarà il Presidente a valutare se debbano intervenire altri pareri di merito perchè può anche darsi che ciò non sia così essenziale come da qualche parte si sostiene.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, vi devo comunicare che il Presidente della 10^a Commissione, per telefono, mi ha fatto sapere che la stessa Commissione ha sollevato il problema della competenza e che quindi il Presidente del Senato verrà investito della questione per dirimerla.

A questo punto ritengo che la Commissione agricoltura, per correttezza nei confronti del Presidente del Senato, debba sospendere la discussione del provvedimento ed esprimere invece qualche orientamento sulla posizione da prendere circa la competenza propria esclusiva o meno.

BRUGGER. Abbiamo il precedente della Camera dei deputati, signori Presidente; io con tutta persuasione devo dire che se alla Camera dei deputati questo provvedimento è stato assegnato alla Commissione agricoltura e se tale Commissione, all'unanimità, ha approvato questo disegno di legge, allora per me risulta chiara la competenza della Commissione agricoltura ed esattamente anche per materia, perchè qui si tratta di prodotti agricoli.

Ritengo pertanto che la competenza in ordine a questo provvedimento sia della Commissione agricoltura e non della 10^a Commissione, industria, commercio e artigianato.

DE TOFFOL. Evidentemente le mie preoccupazioni erano fondate. D'altra parte che la semplice lettura del testo del disegno di legge bastasse a ravvisare in esso una problematica attinente al commercio è dimostrato dalla stessa catalogazione dell'atto operata dagli uffici; ed infatti, in fondo alla prima pagina dello stampato che riporta il disegno di legge, si può notare l'indicazione: «Commercio». Non era fuor di luogo quindi ipotizzare una competenza della Commissione industria, commercio e agricoltura.

Tengo a ribadire che la mia parte politica è fortemente impegnata nella difesa degli interessi dei produttori agricoli e nella affermazione della centralità della agricoltura nella economia nazionale; anche in una recente conferenza agraria abbiamo portato queste tematiche alla attenzione dell'opinione pubblica. In conclusione, ritengo che il disegno di legge all'esame debba rimanere in sede deliberante presso la Commissione agricoltura, però capisco anche le esigenze della 10^a Commissione. Noi tutti, Governo e Commissioni interessate, dobbiamo

trovare rapidamente una formulazione che garantisca la certezza del diritto e sia pienamente comprensibile da parte di tutti produttori.

MELANDRI. Intervengo nuovamente per dire che non avrei difficoltà ad appoggiare la competenza di questa Commissione se si introducessero le modifiche cui ha accennato il rappresentante del Governo, nel senso di precisare che la mancata concessione dell'autorizzazione di cui si parlava prima non deve essere intesa come silenzio-assenso, ma che si deve consentire ai comuni di fare le indagini opportune.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Intervengo soltanto per dire che alla Camera dei deputati la Commissione industria ha espresso un parere e quindi non c'è nessuna obiezione a che la Commissione industria esprima il suo parere anche in quest'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A questo punto dichiaro di prendere atto che la Commissione agricoltura all'unanimità intende mantenere la competenza esclusiva su questo disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi» (1140),
d'iniziativa dei deputati Mora ed altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi», d'iniziativa dei deputati Mora, Campagnoli, Andreoni, Tesini, Casini Pier Ferdinando, Meneghetti, Zambon, Pellizzari, Ventre, Moro, Ricciuti, Ferrari Silvestro, Fornasari, Rizzi, Rabino, Zuech, Armellin Bruni, Rinaldi, Rossi, Bambi, Zarro, Sterpa e Potì, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Nicola di riferire sul disegno di legge.

DI NICOLA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 23 gennaio di quest'anno, concerne l'inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.

Tale comparto produttivo è venuto assumendo sempre più un ruolo importante nell'ambito dell'attività agricola, sia per la produzione lorda vendibile (si parla di circa 60.000 tonnellate di produzione per un valore di circa 100 miliardi di lire nel 1982) sia dal punto di vista occupazionale (si calcolano circa 23.000 unità di addetti in questo comparto).

Ci troviamo di fronte ad una attività svolta nel fondo agricolo in modo intensivo, sicchè si pone il problema di un chiaro inquadramento

giuridico, a tutti gli effetti, della funghicoltura, da considerare attività imprenditoriale agricola. È quanto stabilisce l'articolo 1 del nostro disegno di legge.

Negli articoli 2 e 3 è affrontato l'aspetto fiscale, stabilendosi che coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si stabilisce inoltre che i coltivatori di funghi sono tenuti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, a provvedere all'autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia in cui è sita l'azienda.

Per questi motivi ritengo che la proposta al nostro esame, così come trasmessa dalla Camera dei deputati che l'ha votata in sede legislativa, meriti anche l'approvazione della Commissione agricoltura del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Nicola per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

COMASTRI. Signor Presidente, ci troviamo d'accordo sugli obiettivi previsti dal disegno di legge n. 1140, che vuole dare un inquadramento giuridico e fiscale, oggi assente, nel settore della coltivazione dei funghi.

Comunque, nel dare questo parere positivo, ci sembra opportuno sottolineare un'esigenza. Considerando la sempre maggiore diversificazione dell'attività agricola, di cui abbiamo avuto un esempio nel dibattito l'altro giorno sugli allevamenti zootecnici (settore in cui appunto esistono determinati allevamenti che non sono considerati tali), dobbiamo far notare come anche nel settore oggi alla nostra attenzione vi sono soggetti che non sono ancora considerati imprenditori agricoli.

Quindi, più che approvare provvedimenti singoli, bisognerebbe disegnare complessivamente una disciplina per questo problema, individuando le modificazioni introdotte nella attività agricola, derivanti da nuove colture e dall'inserimento di nuove tecnologie.

Comunque il nostro giudizio è favorevole a questo disegno di legge.

MELANDRI. Il problema dell'inquadramento giuridico della coltivazione dei funghi è in attesa di soluzione da parecchio tempo. Per la verità questo tipo di produzione richiede tale inquadramento giuridico e fiscale.

Chi si è trovato di fronte alle domande rivolte in questo senso, crede che una risposta, a prescindere dal quadro complessivo, possa intanto essere data per quanto riguarda la produzione dei funghi. Ciò non toglie che mi renda conto che una certa organicità nel risolvere l'insieme del problema sarebbe preferibile per quanto riguarda questa materia. È però vero che l'urgenza del problema specifico, di cui ci stiamo occupando, consente e consiglia di andare all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei precisare che la proposta di legge, che naturalmente trova favorevole il Governo, in realtà tende a colmare una lacuna precisa attraverso il riconoscimento dell'attività di coltivazione dei funghi come attività agricola a tutti gli effetti; qualifica che finora in genere si intendeva riservata soltanto a quelle attività legate al fattore terra.

Questo disegno di legge, quindi, acquisisce anche per la coltivazione dei funghi la concezione più ampia di attività agricola, non più necessariamente legata - ripeto - al fattore terra.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

È approvato.

Art. 2.

Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

È approvato.

Art. 3.

I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO